

**L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO GARANTITO È REQUISITO DI VALIDITÀ ANCHE PER LE  
GARANZIE PERSONALI ATIPICHE**

**(CORTE DI CASSAZIONE, 26 GENNAIO 2010, N. 1520)**

Il principio sancito dall'articolo 1938 del codice civile secondo il quale, per la validità della fideiussione prestata per un'obbligazione condizionale o futura, deve essere indicato l'importo massimo garantito, è applicabile anche alle garanzie personali atipiche tra cui, ad esempio, alla lettera di *patronage*.

**DIPARTIMENTO ITALIANO DI FINANCIAL MARKETS**

*Marzo 2010*

**1. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Con sentenza del 26 gennaio 2010 n. 1520 (la "**Sentenza**"), la Corte di Cassazione ha affermato che il principio espresso nell'articolo 1938 del codice civile - ai sensi del quale la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito – rappresenta un principio generale di garanzia e di ordine pubblico, suscettibile di trovare applicazione generale anche alle garanzie personali atipiche tra cui, ad esempio, alla lettera di *patronage*.

**2. IL CASO CONCRETO**

Nel caso di specie, come riportato nella Sentenza, dopo aver prestato una fideiussione a garanzia di crediti presenti e futuri ("**fideiussione omnibus**") ed aver ricevuto la richiesta di pagamento da parte del creditore garantito (il "**creditore**"), il fideiussore agiva in giudizio chiedendo, *inter alia*, l'accertamento della nullità della suddetta fideiussione *omnibus* per mancata indicazione

dell'importo massimo garantito. Il creditore si opponeva alla domanda di nullità del fideiussore sostenendo che la garanzia non era qualificabile come fideiussione bensì come *patronage* e che, conseguentemente, non poteva trovare applicazione il requisito dell'indicazione dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 1938 del codice civile. Respinta l'opposizione in primo e secondo grado, il creditore proponeva senza successo ricorso in Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, rigettava il ricorso sulla base del rilievo che, anche in presenza di garanzie personali atipiche e, tra queste, di garanzie di *patronage*, è necessaria l'indicazione dell'importo massimo garantito.

**3. FIDEIUSSIONE OMNIBUS ED INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO GARANTITO**

La disposizione di cui all'articolo 1938 del codice civile, come novellato dall'articolo 10 della legge n. 154/1999, per l'ipotesi in cui la fideiussione sia prestata per garantire anche

obbligazioni future, richiede la fissazione dell'importo massimo garantito al fine di assicurare (i) la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di garanzia e (ii) conseguentemente, la consapevolezza da parte del fideiussore dell'impegno di garanzia che sta per assumere.

La mancata indicazione dell'importo massimo garantito comporta l'invalidità e l'inefficacia della fideiussione<sup>1</sup>.

#### **4. IMPORTO MASSIMO GARANTITO E GARANZIE PERSONALI ATIPICHE**

Per la Corte di Cassazione l'importo massimo garantito deve essere indicato anche per le garanzie personali atipiche in quanto anche per esse, laddove prestate per garantire obbligazioni future, si ravvisa la necessità che il garante sia consapevole della misura della garanzia assunta.

Si ritiene, infatti, che sia questa l'esigenza che la Corte di Cassazione ha posto a fondamento della propria decisione e che "*un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico*" impongono di soddisfare con le medesime modalità stabilite per la fideiussione *omnibus*.

\* \* \*

Il presente documento è una nota di studio, perciò quanto nello stesso riportato non potrà essere utilizzato od interpretato quale parere a base di operazioni, utilizzato, o preso a riferimento, da un qualsiasi soggetto, dai suoi consulenti legali o per

qualsiasi diverso scopo che non concerna un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

A cura del Dipartimento italiano di Financial Markets – Roma, Milano, Londra.

Patrizio Messina – [pmessina@orrick.com](mailto:pmessina@orrick.com)

Raul Ricozzi – [rricozzi@orrick.com](mailto:rricozzi@orrick.com)

Dorothy de Rubeis – [dderubeis@orrick.com](mailto:dderubeis@orrick.com)

Gianrico Giannesi – [ggiannesi@orrick.com](mailto:ggiannesi@orrick.com)

Alessia Frisina – [afrisina@orrick.com](mailto:afrisina@orrick.com)

Ludovica Cipolla – [lcipolla@orrick.com](mailto:lcipolla@orrick.com)

Giuseppe Pizzuto – [gpizzuto@orrick.com](mailto:gpizzuto@orrick.com)

Vanessa Solimeno – [vsolimeno@orrick.com](mailto:vsolimeno@orrick.com)

Giulia Scirpa – [gscirpa@orrick.com](mailto:gscirpa@orrick.com)

Daniela Pietrini – [dpietrini@orrick.com](mailto:dpietrini@orrick.com)

Sabrina Setini – [ssetini@orrick.com](mailto:ssetini@orrick.com)

Andrea Cicia – [acicia@orrick.com](mailto:acicia@orrick.com)

Salvatore Rosato – [srosato@orrick.com](mailto:srosato@orrick.com)

Andrea Calò – [acalo@orrick.com](mailto:acalo@orrick.com)

Francesco Maggi – [fmaggi@orrick.com](mailto:fmaggi@orrick.com)

[www.orrick.com](http://www.orrick.com)

---

<sup>1</sup> Si vedano, per tutte, le sentenze della Corte di Cassazione n. 9627/2009; n. 2871/2007; n. 611/2003; n. 6258/2002.